



Federico Colombo

(dottorando in Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di
Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Oltre il pluralismo religioso.
Il veganismo come convincimento di coscienza ***

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il caso *Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports* - 3. Il veganismo nella giurisprudenza italiana - 4. Pari dignità delle coscienze ... - 5. (*segue*) e specificità del fenomeno confessionale - 6. Definire le convinzioni personali tra libertà del singolo e necessità di accertamento - 7. Spunti conclusivi.

1 - Premessa

Il 21 gennaio scorso, il Tribunale del lavoro di Norwich, nel caso *Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports*¹, ha riconosciuto il veganismo così detto etico² come "credo" filosofico ("*belief*") meritevole di tutela ai sensi della *section 10* dell'*Equality Act 2010*, legge alla base del diritto antidiscriminatorio inglese³.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Employment Tribunals, sentenza del 21 gennaio 2020, *Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports*, 3331129/2018. La pronuncia è disponibile al sito www.gov.uk.

² In accordo alla definizione fornita in giudizio dalla Vegan Society, la più antica associazione vegana al mondo, il veganismo così detto etico è una filosofia di vita che esclude l'utilizzo di qualsiasi prodotto di origine animale, non soltanto in ambito alimentare ma in tutti i contesti della vita. Sui diversi movimenti vegani e modi di intendere il veganismo si veda N. BERTUZZI, *L'etica dominante e il nuovo spirito del veganismo*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1 del 2020, p. 149 ss. Sulle interazioni tra mercato e movimenti vegani si veda N. RIGHETTI, *Il veganismo tra mainstream e controcultura*, in *Micro & Macro Marketing*, n. 1 del 2018, p. 109 ss.

³ L'*Equality Act 2010* raccoglie e sistematizza nove distinte fonti precedenti. Le caratteristiche protette (*protected characteristics*) ai sensi della normativa sono l'età, la disabilità, il genere e l'orientamento sessuale, lo stato civile, la maternità, la razza, la religione o le convinzioni personali. In origine, la normativa riguardava unicamente l'ambito lavorativo; solo con l'*Equality Act 2006* la protezione ha assunto carattere generale. La *section 10* dell'*Equality Act 2010* ripropone la stessa formula delle disposizioni precedenti (art. 2 dei regolamenti del 2003 e art. 44 dell'*Equality Act 2006*) e qualifica come caratteristiche protette ai sensi della legge qualsiasi credenza religiosa o filosofica, nonché l'assenza di ogni credenza. Sull'*Equality Act 2010* si veda S.



Pur trattandosi di un provvedimento preliminare (*preliminary hearing judgement*) pronunciato da un giudice di prime cure⁴, la decisione ha avuto una notevole eco mediatica, anche al di fuori dei confini nazionali.

L'attenzione suscitata pare giustificata dalla novità del tema affrontato; il giudice inglese, infatti, ha posto in luce alcuni aspetti applicativi ancora inediti della disciplina antidiscriminatoria di origine europea⁵, dimostrando una certa "sensibilità"⁶ verso le nuove istanze di tutela manifestate da una società sempre più eticamente plurale.

La pronuncia, peraltro, non è rimasta un'"avanguardia isolata"⁷ nel panorama giuridico continentale. Solo qualche mese più tardi, infatti, in Italia, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto l'esistenza di un diritto a

COGLIEVINA, *Divieti di discriminazione e fattore religioso: la normativa britannica dopo l'Equality Act 2010*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 2 del 2011, p. 323 ss. Sul significato dell'endiadi "Religion or belief" nell'ordinamento inglese si rinvia a **R. SANDBERG**, *Clarifying the definition of religion under English law: the need for a universal definition?*, in *Ecclesiastical Law Journal*, n. 20 del 2018, p. 132 ss.

⁴ La decisione in commento si è limitata ad affrontare la questione preliminare concernente la possibilità di qualificare il veganismo etico quale credo ai sensi dell'*Equality Act*. Il giudizio di merito riguardante l'effettiva sussistenza di un comportamento discriminatorio si è quindi risolto con una transazione tra le parti e il contestuale riconoscimento espresso da parte del datore del lavoro della non colpevolezza del dipendente.

⁵ L'*Equality Act 2010* incorpora gli *Employment Equality Regulations* del 2003, emanati in recepimento della direttiva 2000/78/CE che "stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

⁶ Sulla "sensibilità" dei giuristi che "vivono la vita del loro tempo intensamente e seriamente; e che rispetto ai problemi della vita contemporanea si impegnano altrettanto seriamente e profondamente utilizzando non solo la tecnica, ma la tecnica e le proprie qualità di uomo" si veda **S. PUGLIATTI**, *Conclusioni*, in **AA. VV.** (a cura di S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI), *Stato democratico e regime pattizio*, Atti dell'incontro di studio (Messina, 6-7 giugno 1975), Giuffrè, Milano, 1977, p. 173, richiamato da **G. CASUSCELLI**, "Una mattina mi son svegliato ... e ho trovato l'invasor ...": la fine del monopolio degli ecclesiasticisti, tra distrazioni, ansie e speranze (schema per un'indagine), in **AA. VV.**, *Vivere la transizione. La fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche e la difficoltà di gestire le nuove dimensioni del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7 del 2017, p. 14.

⁷ L'espressione di **N. ZANON**, *Corte costituzionale, evoluzione della «coscienza sociale», interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4 del 2017, p. 15, è stata recentemente utilizzata da **P. FLORIS**, *Le istanze di libertà collettiva e istituzionale*, in **R. ZACCARIA**, **S. DOMIANELLO**, **A. FERRARI**, **P. FLORIS**, **R. MAZZOLA** (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 153.



seguire un regime alimentare vegano nella mensa pubblica, poiché determinato da una convinzione di natura filosofica o religiosa meritevole di tutela ai sensi della Costituzione⁸.

Il veganismo, in quanto convincimento personale “meritevole di tutela”, rappresenta uno spunto per riflettere sul complesso tema del rapporto tra diritto e coscienza, che negli ultimi anni ha guadagnato una rilevanza centrale. Si registra infatti una tendenza degli ordinamenti democratici ad aprire «tutto ciò che ha a che fare con questioni “moralì” o “eticamente controverse”» all’autodeterminazione individuale, in accordo al principio personalista e pluralista⁹.

Il presente contributo prende le mosse dall’esame delle sentenze per poi toccare alcune delle principali problematiche che concernono le convinzioni di coscienza e la loro tutela.

2 - Il caso *Casamitjana Costa v. The League Against Cruel Sports*

Il Sig. Costa era ricorso avanti al Tribunale di Norwich dopo che il suo datore di lavoro, la League Against Cruel Sports (una “charity” in difesa dei diritti degli animali), aveva interrotto il loro rapporto adducendo quale giusta causa di licenziamento una colpa grave del dipendente. Il Costa, infatti, aveva inviato una mail a tutti i suoi colleghi, per informarli che i loro fondi pensione erano investiti in società praticanti la sperimentazione animale, suggerendo, in alternativa, degli investimenti compatibili con la sua scelta vegana. Il ricorrente deduceva la conformità della condotta al suo convincimento filosofico e che, pertanto, il licenziamento integrasse una discriminazione diretta (*section 13*) e indiretta (*section 19*) ai sensi dell’*Equality Act 2010*¹⁰.

⁸ Tribunale di Bologna, sentenza del 9 aprile 2020, 2089/2019. La pronuncia è pubblicata su www.olir.it.

⁹ Sul punto si veda **M. CARTABIA**, *I “nuovi” diritti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2011, p. 11.

¹⁰ Anche la distinzione tra discriminazione diretta (*section 13* dell’*Equality Act 2010*) e indiretta (*section 19* dell’*Equality Act 2010*) trae origine dal diritto comunitario. Si ha una discriminazione diretta quando “una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga” (Art. 2, par. 2 lett. a, direttiva 2000/78/CE). Si tratta invece di una discriminazione indiretta quando “una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone” (Art. 2, par. 2 lett. b, direttiva 2000/78/CE).



Per accertare l'effettività della discriminazione, il Giudice ha dovuto preliminarmente verificare che i principi professati dal dipendente fossero riconducibili a un "credo" filosofico protetto ai sensi del diritto inglese. In accordo ai criteri della pronuncia *Grainger Plc v. Nicholson*¹¹ - richiamata al punto 52 delle note esplicative dell'*Equality Act 2010* - una convinzione filosofica è tale quando: a) è professata genuinamente ("*genuinely held*"); b) non è un semplice punto di vista fondato sulle informazioni disponibili al momento; c) riguarda un aspetto decisivo e sostanziale ("*weighty and substantial*") della vita e del comportamento umano; d) raggiunge un sufficiente livello di coerenza, serietà, coerenza e importanza; e) è meritevole di tutela in una società democratica, ossia non in conflitto con il concetto di dignità umana e i diritti fondamentali altrui¹². Questi criteri sono stati mutuati dalla sentenza *Campbell and Cosans v. UK* della Corte europea dei diritti dell'uomo¹³, in cui il Giudice

¹¹ Employment Appeal Tribunal, 3 novembre 2009, *Grainger Plc v. Nicholson*. In questa pronuncia il Giudice inglese aveva affermato che la normativa antidiscriminatoria britannica - al tempo gli *Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003*, riassorbiti in seguito nell'*Equality Act 2010* - proteggesse non soltanto le convinzioni basate sull'esistenza di un dio trascendente bensì qualsiasi scelta etica dotata di determinate caratteristiche qualitative, come quella in materia di cambiamento climatico addotta dal ricorrente.

¹² Il concetto di dignità umana è stato tacciato di ambiguità o indeterminatezza (si oppone a questa tesi **D. HOLLENBACH**, *Human Dignity: Experience and History, Practical Reason and Faith*, in C. MCCRUDDEN (a cura di), *Understanding Dignity*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 125 ss.), nonostante sia spesso richiamato nelle pronunce delle corti apicali. Un importante esempio è dato dalla sentenza dell'17 luglio 2000, n. 293, punto 3 del *Considerato in diritto*, ove la Corte costituzionale ha chiarito che il "rispetto della persona umana" costituisce il "contenuto minimo" della pluralità di concezioni etiche che convivono nella società contemporanea e che, pertanto, "[s]olo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento". Sul recente successo del concetto di dignità umana nelle riflessioni della Corte costituzionale si veda **A. SPERTI**, *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giurisprudenziale*, in *www.costituzionalismo.it*, n. 1, 2013.

¹³ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 25 febbraio del 1982, *Campbell and Cosans v. UK*, 7511/76 e 7743/76, in particolare par. 36. La pronuncia si riferiva specificamente all'art. 2 del Protocollo Addizionale, ma nella stessa la Corte ha precisato che l'ambito di applicazione dell'art. 2 del Protocollo e dell'art. 9 della CEDU è il medesimo. Il Giudice di Strasburgo ha, successivamente, applicato gli stessi criteri con riferimento all'art. 9 CEDU nel caso *Leela Förderkreis E.V. and others v. Germany*, 58911/00, par. 80.



di Strasburgo ha chiarito come per “credo” (“*belief*”), di cui all’art. 9 della CEDU e all’art. 2 del Protocollo Addizionale, dovesse intendersi qualsiasi concezione della vita che fosse seria, cogente, coerente e importante¹⁴.

I legami tra la *section 10* dell’*Equality Act* e l’art. 9 della Convenzione sono evidenti. Secondo il Tribunale di Norwich, dal momento che le disposizioni si rispecchiano, sarebbe “bizzarro” (“*bizarre*”) - nonché contrario alla *section 3* dello *Human Rights Act* del 1998¹⁵ - che un “credo” riconosciuto ai sensi della normativa europea non lo fosse ai sensi della disciplina interna¹⁶. In effetti, in ambito convenzionale, era già capitato che il veganismo fosse qualificato come convinzione meritevole di tutela. Nel caso *C. W. v. the UK*¹⁷, infatti, la Commissione europea dei diritti dell’uomo aveva ritenuto che l’obbligo imposto a un detenuto vegano di lavorare con prodotti di origine animale, integrasse una limitazione - seppur giustificata ai sensi dell’art. 9, secondo paragrafo - del diritto di

¹⁴ Sulla nozione di “credo” ai sensi della Convenzione si vedano **J. MARTÍNEZ TORRÓN**, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, n. 2 del 1993, p. 344; **M. LUGLI**, *La tutela della libertà religiosa (Art. 9 CEDU)*, in M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLO, I. PISTOLESI (a cura di), *Elementi di diritto ecclesiastico europeo*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 76; **M. TOSCANO**, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, ETS, Pisa, 2018, p. 161. Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Ancora sulla nozione di “confessione religiosa”: il caso Scientology*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 1998, p. 825, che sottolinea come «[l]’ampiezza e l’elasticità dei termini adoperati, ed in particolare il ricorso ai termini “religione”, “credo” e “convinzione” accolti come equivalenti, lascia chiaramente intendere come si sia voluto estendere la tutela ad esperienze dello spirito non perfettamente inquadrabili nei contesti culturali delle religioni tradizionali del continente europeo: ciò, appunto, al fine d’eliminare ogni forma d’intolleranza e di discriminazione in ragione del credo professato e di favorire la “piena ed effettiva attuazione della libertà di religione o convinzione”».

¹⁵ La *section 3* dello *Human Rights Act* afferma: “*So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights*”. Sulla necessità di un’interpretazione orizzontale “assiologicamente orientata” tra fonti interne ed europee si veda **A. RUGGERI**, *Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione delle fonti in sistema*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2007, p. 10 ss.

¹⁶ Secondo **F. CRANMER, R. SANDBERG**, *A Critique of the Decision in Conisbee that Vegetarianism Is Not “A Belief”*, in *Ecclesiastical Law Journal*, n. 22 del 2020, pp. 39-40, vi sarebbe un’importante differenza tra le due normative: in accordo all’*Equality Act*, infatti, tutte le convinzioni non religiose devono essere necessariamente filosofiche; in relazione all’art. 9 CEDU, al contrario, la natura delle convinzioni sarebbe indifferente.

¹⁷ Commissione europea dei diritti dell’uomo, decisione del 10 febbraio 1993, *C.W. v. UK*, 18187/91.



non compiere atti contrari alle proprie convinzioni filosofiche, protette dall'art. 9, primo comma, CEDU.

Oltre alla succitata giurisprudenza di Strasburgo, il Giudice ha richiamato alcuni importanti precedenti interni.

Nel dibattito in seno all'House of Lords nel caso *R (Williamson) and Others v. The Secretary of State for Education*¹⁸, si era affermato che un "credo" (filosofico o religioso), per poter essere considerato tale, avrebbe dovuto riguardare un problema fondamentale della vita, oltre che essere coerente e intellegibile (anche se non necessariamente suscettibile di una esposizione lucida o di una giustificazione razionale)¹⁹. Similmente, nel caso *Conisbee v. Crosley Farms Ltd. And Others*²⁰, lo stesso Tribunale di Norwich aveva negato che il vegetarianesimo potesse essere considerato un convincimento protetto ai sensi dell'*Equality Act 2010*, poiché, secondo il Giudice, la scelta vegetariana, a differenza di quella vegana, riguarderebbe un singolo aspetto della vita (l'alimentazione) e potrebbe trovare fondamento in una molteplicità di ragioni (stile di vita, salute, dieta, gusto personale), non tutte aventi carattere etico²¹.

Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Tribunale di Norwich ha quindi verificato che i requisiti di *Grainger* fossero integrati nel caso di specie. Dopo avere appurato la sincerità del ricorrente (lett. a), ossia che il suo stile di vita fosse conforme alle sue convinzioni, il Giudice ha provveduto a una verifica di merito sul veganismo in sé considerato, riconoscendovi un "credo" degno di tutela. Innanzitutto, dal momento che esso si fonda su una lunga tradizione, di origine culturale, che fa discendere conseguenze morali dal riconoscimento degli animali come esseri senzienti, il convincimento non

¹⁸ House of Lords, sentenza del 24 febbraio 2005, *R (Williamson) and Others v. The Secretary of State for Education*.

¹⁹ In seno al dibattito si è altresì chiarito che la validità delle convinzioni non dovrebbe essere valutata in base a uno *standard* oggettivo (per esempio, in base alla coerenza dei testi e delle argomentazioni del soggetto); il "credo", infatti, potrebbe essere "intensamente personale" ("*intensely personal*"), nonché irrazionale o immotivato.

²⁰ Employment Tribunals, sentenza del 6 settembre 2019, *Conisbee v. Crosley Farms Ltd. and Others*, 3335357/2018. Sulla pronuncia si veda il commento critico di F. CRANMER, R. SANDBERG, *A Critique of the Decision*, cit., p. 37 ss.

²¹ La riflessione non convince pienamente: anche lo stile di vita vegano, infatti, potrebbe essere determinato da ragioni diverse, quali, per esempio, quelle salutistiche o ambientaliste. Particolarmente critico su questo punto P. EDGE, *Vegetarianism as a protected characteristic: another view on Conisbee*, in *Law & Religion UK*, 2019.



costituirebbe un semplice punto di vista (lett. *b*)²²; inoltre, avendo a oggetto il rapporto tra l'uomo e gli altri viventi, riguarderebbe un aspetto essenziale e sostanziale dell'esistenza e del comportamento umano (lett. *c*); in più, concernendo una molteplicità di aspetti della vita quotidiana e influenzando la modalità di svolgimento di molte attività umane (anche di natura commerciale), esso sarebbe senza dubbio cogente, coerente e importante (lett. *d*); infine, poiché considera gli uomini - al pari di tutti gli altri animali - esseri senzienti da tutelare e non impone alcunché a chi non vi aderisce, il veganismo non sembrerebbe porsi in contrasto con il concetto di dignità umana e, tanto meno, con i diritti altrui (lett. *e*).

L'iter argomentativo pare articolarsi in due momenti distinti: il primo concerne la verifica della genuinità del comportamento del ricorrente; il secondo l'analisi del "credo" in sé considerato. L'ultimo passaggio è senza dubbio il più problematico. Invero, mentre la corrispondenza tra la condotta del ricorrente e l'idealtipo da lui proposto è piuttosto semplice da accertare, l'apprezzamento su una tavola astratta di valori rischia di tradursi in un'operazione arbitraria, che non scongiura vuoti di tutela dinnanzi alle posizioni etiche più distanti dalla *Weltanschauung* dei giudici²³.

3 - Il veganismo nella giurisprudenza italiana

Anche in Italia, la giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria si sono occupate di controversie concernenti convinzioni vegane.

Nell'arco di quattro anni, il T.A.R. di Bolzano si è pronunciato su tre distinti rifiuti opposti dall'Amministrazione alle richieste provenienti da genitori che desideravano per i figli una dieta vegana nell'ambito del servizio di mensa scolastica. Nel primo caso (del 2015)²⁴, la P.A. aveva condizionato l'accesso al menù alla presentazione di una certificazione pediatrica (da rinnovare annualmente) attestante l'assenza di carenze nutrizionali nel minore. Poiché il documento non era stato presentato, e il genitore aveva rinnovato il rifiuto di accordare una dieta "generalizzata" al figlio, il bambino era stato escluso dalla frequenza dell'asilo. Ebbene, il

²² Il Giudice fa riferimento alla tradizione *Ahimsa* - espressione che significa alla lettera "non ferire" - una filosofia di vita alla base del Giainismo, dell'Induismo, e del Buddismo.

²³ Sul punto si veda **G. DI COSIMO**, *Coscienza e costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 213.

²⁴ T.A.R. Bolzano, sentenza del 24 luglio 2015, n. 245.



Giudice amministrativo, non ravvisando alcuna correlazione tra la mancata presentazione del certificato e l'esclusione del minore dal servizio scuola, aveva giudicato il provvedimento del Comune illegittimo per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa. L'accoglimento di tale censura aveva assorbito tutte le altre questioni, compresa la dedotta violazione degli artt. 2, 3, 21, 30 e 32 Cost., su cui la ricorrente fondava il diritto di scegliere per il figlio una dieta priva di alimenti di origine animale.

In un caso successivo del 2017²⁵, l'iscrizione a scuola era stata accompagnata da una nota del pediatra che suggeriva di non somministrare al minore - vegano fin dalla nascita - carne, uova, latte e derivati, per evitare gli effetti sfavorevoli di un repentino cambio di alimentazione; ciò nonostante, la richiesta era stata rifiutata. Il giudice altoatesino aveva allora ritenuto il diniego illegittimo per difetto di motivazione, assorbendo, ancora una volta, tutte le altre questioni.

L'ipotesi di illegittimità del provvedimento per violazione dei diritti della richiedente è stata invece presa in considerazione in una controversia del 2018²⁶. Anche in questo caso, la ricorrente sosteneva, in via del tutto generica, che il diniego dell'Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano di erogare il pasto vegano nell'ambito del servizio scolastico di mensa (se non per comprovate ragioni di salute) fosse in contrasto con il suo diritto di impartire ai figli un'educazione alimentare conforme ai propri convincimenti etici, ai sensi degli artt. 2, 3, 21, 30, 32 Cost. Pur riconoscendo l'esistenza di un interesse giuridicamente tutelato - il cui fondamento sarebbe da individuarsi "nei precetti costituzionali in difesa dei diritti delle persone" - il Giudice ha respinto il ricorso. In accordo con una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, tutti i diritti sociali (al di fuori degli ambiti in cui lo Stato determina livelli essenziali di prestazione²⁷) sono sottoposti "alla riserva del ragionevole e

²⁵ T.A.R. Bolzano, sentenza del 23 marzo 2017, n. 107.

²⁶ T.A.R. Bolzano, sentenza del 31 gennaio 2018, n. 35. Sulla vicenda si veda **A. MUSIO**, *Pluralismo dell'offerta nutrizionale tra libertà di coscienza, tutela della salute del minore ed esigenze organizzative della P.A.*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2 del 2018, p. 4 ss.

²⁷ Evidenzia la necessità di determinare i livelli essenziali di tutela del diritto di osservare le prescrizioni alimentari religiose e di coscienza nelle mense pubbliche, "da assicurare uniformemente a tutti gli individui sul territorio nazionale senza escludere al contempo la previsione di trattamenti più favorevoli, là dove possibile", **D. MILANI**, *L'osservanza dei precetti alimentari nelle società multireligiose tra pratiche rituali e libertà di culto*, in M. d'ARIENZO (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi, Pellegrini, Cosenza, 2018, p. 1681 ss., in part. p. 1695.*



del possibile”, ossia costituiscono “diritti finanziariamente condizionati”²⁸. Non essendovi state richieste analoghe a quella della ricorrente, l’azione della P.A. è stata giudicata del tutto legittima, in quanto conforme ai principi di economicità e di buon andamento²⁹.

Il tema dell’alimentazione vegana all’interno delle mense scolastiche, come già accennato, è stato portato all’attenzione anche della giurisdizione ordinaria. Si sono pronunciati, tra i primi, il Tribunale di Monza e quello di Roma, entrambi nel 2016³⁰. Il Tribunale brianzolo era intervenuto in modifica di un precedente decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano, che aveva negato al figlio del ricorrente la possibilità di seguire una dieta vegana a scuola³¹. Il Giudice ha riconosciuto che la pretesa della madre di somministrare al figlio un pasto vegano fosse tutelabile, ma ha omesso di chiarirne il fondamento normativo; la decisione, invero, parrebbe interamente basata sul parere del consulente tecnico d’ufficio, che aveva riconosciuto come la dieta vegana, se ben integrata e controllata, non fosse necessariamente dannosa per la salute del minore³².

²⁸ Così Corte costituzionale, sentenza del 27 luglio 2011, n. 248. Tra i primi a utilizzare l’espressione **F. MERUSI**, *I servizi pubblici negli anni ‘80*, in *Quaderni Regionali*, 1985, p. 39 ss.

²⁹ Sul difficile bilanciamento tra soddisfazione delle istanze religiose o ideologiche e garanzia del buon andamento dell’azione amministrativa si vedano le riflessioni di **N. FIORITA**, *La libertà religiosa alimentare nelle scuole*, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima*, Libellula, Tricase, 2015, p. 304 ss. Secondo **M. GIORDA**, **L. BOSSI**, *Mense scolastiche e diversità religiosa. Il caso di Milano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2016, p. 38, per ovviare alla scarsità delle risorse economiche si potrebbe prevedere la “possibilità di pagamento del servizio con maggiorazione del costo; maggiorazione che si applicherebbe soltanto a coloro che farebbero richiesta per un pasto propriamente conforme (e non per quello non conforme)”.

³⁰ Prima di questi si era pronunciato il Tribunale di Bergamo con una pronuncia inedita del 17 aprile 2015. Il giudice bergamasco, constando il disaccordo dei genitori sull’alimentazione da far seguire al figlio, aveva imposto alla madre di integrare la dieta vegana seguita dal minore con della carne una volta a settimana e al padre di non somministrare al figlio alimenti di origine animale in quantità eccessiva. La pronuncia è richiamata da **A. MUSIO**, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2 del 2017, p. 10.

³¹ Tribunale di Monza, decreto del 5 luglio 2016, n. 10984.

³² Similmente, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari (decreto del 9 giugno 2017, in *Il foro italiano*, n. 1 del 2017, n. 3203) ha riconosciuto che la dieta vegana “se correttamente seguita secondo le indicazioni degli specialisti, non costituisce alcun pregiudizio per la crescita del minore”.



Diversamente, il Tribunale di Roma³³, una volta constatato il disaccordo dei genitori circa il regime alimentare da fare seguire alla figlia, aveva ordinato - in applicazione dell'art. 337-ter c.c.³⁴ - che la bambina seguisse una dieta "priva di restrizioni" e non quella vegana, come voluto dalla madre. Secondo il Collegio, le circolari ministeriali che consentono di richiedere alle scuole specifici regimi alimentari per i figli presuppongono una convergenza delle scelte educative dei genitori; in caso di mancato accordo, il giudice dovrebbe invece fare riferimento a un criterio di "normalità statistica", di modo da assicurare il benessere del minore³⁵. Il diritto di libertà religiosa e di coscienza, quando correlato al diritto/dovere dei genitori di educare i figli (di cui all'art. 30, comma primo, Cost.)³⁶, non assume infatti rilevanza piena e diretta³⁷, ma è strumentale (e sottoposto) al "superiore interesse del minore"³⁸.

³³ Tribunale di Roma, decreto del 19 ottobre 2016.

³⁴ L'art. 337-ter c.c. stabilisce che in regime di affidamento condiviso la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative, all'istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; tuttavia, in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

³⁵ Il richiamo al parametro di "normalità statistica" è criticato da **A. MUSIO**, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, cit., p. 11

³⁶ Sulle relazioni familiari intese come complesso intreccio di posizioni soggettive, si veda **M. BESSONE**, sub art. 30, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, 1976, p. 86 ss.

³⁷ Così **P. FLORIS**, *Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giuridiche e modelli di intervento*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2000, p. 194. Sul tema si veda anche **A. FUCCILLO**, *Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di Walter Bigiavi su "Ateismo e affidamento della prole")*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2015, pp. 12 e 13 e, di recente, **R. MAZZOLA**, *Le istanze di libertà individuale*, in R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, cit., p. 125 e s.

³⁸ La Corte costituzionale, nella sentenza del primo aprile 1992, n. 148, punto 3 del *Considerato in diritto*, ha ricordato come sia "sempre poiziere l'interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata allo sviluppo della sua personalità". Similmente, si veda Corte costituzionale, sentenza del 13 maggio 1998, n. 166. Di recente la Corte di cassazione, sentenza del 24 maggio del 2018, n. 12954, ha ribadito che l'interesse superiore del minore precede sempre i diritti di libertà religiosa e le istanze di natura identitaria dei genitori. Sulla necessaria "flessibilità" della nozione di superiore interesse del minore si veda **E. QUADRI**, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Famiglia e diritto*, n. 1 del 1999, p. 94.



Non sorprende, pertanto, che il Tribunale di Bologna, in assenza di minori coinvolti, sia giunto a un esito diverso. In quell'occasione, infatti, il ricorso era stato presentato da una docente di scuola elementare che richiedeva di poter fruire di un servizio di mensa strutturato in modo da poter soddisfare le esigenze alimentari connesse alla dieta vegana. Nella sentenza che dichiarava la cessazione della materia del contendere (il datore di lavoro, invero, aveva spontaneamente acconsentito alla richiesta dell'insegnante), il Giudice ha accordato alla ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno per il ritardato riconoscimento del diritto, precisando che il regime alimentare vegano appare determinato "da convinzioni di natura filosofica e/o religiosa che appaiono meritevoli di tutela nell'ambito di ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero riconosciuto dalla Costituzione italiana".

Il Tribunale ha omesso di indagare la natura religiosa o filosofica dei convincimenti della ricorrente ritenendo che, nell'uno e nell'altro caso, essi fossero parimenti tutelati. La decisione del Giudice appare implicitamente ispirata al principio di parità di trattamento di matrice europea, che impedisce le discriminazioni non solo *per* ma anche *tra* motivi di religione o di convinzioni personali³⁹. L'impostazione, peraltro, è stata recentemente ribadita - in altra materia - dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 7893 del 2020, ha chiarito che l'eguaglianza nel godimento dei diritti inviolabili deve essere garantita non solo a credenti e non credenti, ma anche a chi professa convinzioni di altro tipo⁴⁰.

4 - Pari dignità delle coscienze ...

³⁹ In seguito alle riforme operate a Lisbona, il divieto di discriminare ha acquistato un rilievo assiologico maggiore nell'ordinamento dell'Unione, figurando ora tra i valori che, in accordo all'art. 2 TUE, caratterizzano la società europea. Sul punto si veda **J. PASQUALI CERIOLI**, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiose nel «nuovo» diritto ecclesiastico europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2013, p. 76 ss.

⁴⁰ Corte di cassazione, ordinanza del 17 aprile 2020, n. 7893. Sottolinea questo aspetto della pronuncia **J. PASQUALI CERIOLI**, "Senza D". *La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 54. La Corte di cassazione aveva già riconosciuto la necessità di "una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata" con sentenza del primo marzo 2000, n. 439, punto 5.



La soluzione del Tribunale di Bologna, che attribuisce pari dignità a tutte le convinzioni, sembra trovare conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di libertà di coscienza.

In assenza di un'espressa previsione, il riconoscimento del diritto alla libertà di coscienza è stato il frutto di un lungo "lavoro di scavo" di dottrina e giurisprudenza⁴¹. Già nel 1960⁴², la Corte - pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale del giuramento del testimone di cui all'art. 449 dell'allora vigente c.p.p. - aveva riconosciuto l'esistenza di un'„estesa libertà di coscienza“ di cui la libertà religiosa avrebbe rappresentato l'„aspetto principale“⁴³. La Consulta aveva però negato che le diverse posizioni di coscienza fossero meritevoli di pari trattamento e, in particolare, che l'ateismo fosse equiparabile alla fede religiosa così detta positiva⁴⁴.

⁴¹ Così lo definisce **P. FLORIS**, *Ateismo e costituzione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2011, p. 89. Cfr. **G. DI COSIMO**, *Coscienza e Costituzione*, cit., p. 80, secondo cui “[i]n mancanza di un espresso riconoscimento il compito di affermare la libertà di coscienza ricade per intero sulle spalle degli interpreti e, in particolare, su quelle della giurisprudenza”.

⁴² Corte costituzionale, sentenza del 13 luglio 1960, n. 58. Sulla pronuncia si veda **M. CROCE**, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, ETS, Pisa, 2012, p. 147, secondo cui seppure “ancora distanti dal ricongiungimento a ogni fine sotto una categoria unitaria [...] è interessante segnalare come nel linguaggio del Giudice delle leggi compaia già nel 1960 la ‘triade’ pensiero-coscienza-religione”.

⁴³ Prima della pronuncia della Corte, la dottrina prevalente sosteneva che la libertà di coscienza costituisse un contenuto specifico della libertà religiosa. Sul punto si veda **G. DALLA TORRE**, *Libertà di coscienza e religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008, p. 4, che richiama anche la tesi secondo cui sarebbe la libertà di coscienza a ricomprendere la libertà religiosa. Nel primo senso già **F. RUFFINI**, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1967 (ristampa dell'edizione del 1901), p. 11 e, successivamente, **P.A. D'AVACK**, voce *Libertà di coscienza, di culto e di propaganda*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 593; nel secondo, tra i molti, **L. MUSSELLI**, voce *Libertà religiosa e di coscienza*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IX, Utet, Torino, 1994, p. 216, che afferma che “colla libertà di coscienza si esce dall'ambito delle libertà in campo religioso, per attingere orizzonti più vasti”.

⁴⁴ La Corte aveva infatti ritenuto che la formula del giuramento di cui all'art. 449 dell'allora vigente codice procedura penale rispondesse “alla coscienza del popolo italiano, costituito nella quasi totalità da credenti e, quindi, presupponendo nel giurante la credenza in Dio, è adeguata a qualsiasi confessione, anche acattolica”. Il criterio “quantitativo” era già stato invocato dalla Consulta nelle pronunce n. 125 del 1957 e n. 79 del 1958 e quindi espressamente superato con le sentenze n. 925 del 1988 e n. 440 del 1995. Sul percorso giurisprudenziale per l'affermazione dell'eguale libertà tra credenti e non credenti si veda, di recente, **M. PARISI**, *Credo ateistico organizzato e libera comunicazione propagandistica degli orientamenti ideal-spirituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 13 del 2020, p. 67 ss.



Solo nel 1979 la Corte ritornò sui suoi passi, riconoscendo come formula del giuramento di cui all'art. 251, secondo comma, c.p.c. - che obbligava il testimone ad assumere un impegno di veridicità innanzi a Dio - ledesse il diritto di libertà religiosa così detta negativa⁴⁵. Fu così accolta l'„opinione prevalente“⁴⁶ della dottrina secondo cui la “libertà di coscienza dei non credenti” troverebbe piena tutela nell'ambito della “più ampia libertà in materia religiosa” di cui all'art. 19 Cost.⁴⁷.

La libertà di coscienza “correlata all'espressione dei propri convincimenti morali e filosofici” - ha successivamente precisato la Consulta - sarebbe invece da ricondurre all'art. 21 Cost.⁴⁸.

Tra i diversi motivi che animano la coscienza, individuati dai suddetti articoli, la Repubblica non può porre in essere irragionevoli differenze di trattamento. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito, con sentenza n. 334 del 1996, che “in ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza non contano [...] i contenuti”⁴⁹, riconoscendo così in via implicita l'esistenza di un generale principio di “insondabilità” e quindi “pari dignità” delle coscienze⁵⁰.

⁴⁵ Corte costituzionale, sentenza del 10 ottobre 1979, n. 117. Sulla pronuncia si vedano, tra gli altri, i commenti di **S. MANGIAMELI**, *Il giuramento dei non credenti davanti alla Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1 del 1980, p. 545 ss.; **P. FLORIS**, *Ateismo e religione nell'ambito del diritto di libertà religiosa*, in *Il Foro italiano*, n. 1 del 1981, p. 625 ss.; **S. PRISCO**, «Revirement» della Corte costituzionale in un'importante sentenza sul giuramento del non credente, in **AA. VV.**, *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Atti del II Convegno nazionale di diritto ecclesiastico (Siena, 27-29 novembre 1980), Giuffrè, Milano, 1981, p. 1255 ss.

⁴⁶ In questo senso già **C. CARDIA**, *Ateismo e Libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai giorni nostri*, De Donato, Bari, 1973, e ancora prima, seppure sommariamente, **G. BALLADORE PALLIERI**, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 290.

⁴⁷ Corte costituzionale, sentenza del 10 ottobre 1979, n. 117, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁴⁸ Così Corte costituzionale, sentenza del 19 dicembre 1991, n. 467, punto 4 del *Considerato in diritto* e, successivamente, Corte costituzionale, sentenza del 5 maggio 1995, n. 149, punto 2 del *Considerato in diritto*.

⁴⁹ Corte costituzionale, sentenza dell'8 ottobre 1996, n. 334, punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

⁵⁰ Così **G. DI COSIMO**, *Coscienza e Costituzione*, cit., pp. 116-117. Cfr. **P. BELLINI**, *Della idea di laicità nelle relazioni fra privati*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 31, che definisce il “nucleo assiologico vitale” della laicità la «“pari nobiltà” di tutte quante le scelte personali riferibili ai fatti dello spirito».



L'assunto, a ben vedere, sembra trovare fondamento nel principio supremo di laicità che, per come enucleato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989, è di ampia portata. L'espresso richiamo al "pluralismo culturale" nella formula utilizzata dalla Corte, infatti, consente di estendere i "riflessi"⁵¹ del principio oltre l'ambito del religioso in senso stretto, così da ricomprendervi tutte le "scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero"⁵². La "neutralità"⁵³ dell'ordinamento laico impedisce allora alla Repubblica di giudicare nel merito le questioni latamente "spirituali"⁵⁴, rendendo la coscienza imperscrutabile⁵⁵.

Poiché le discriminazioni tra i diversi campi d'azione sono vietate, tutti i convincimenti interiori devono perciò ritenersi parimenti protetti dalla lettura combinata degli artt. 2, 3, 19 e 21, primo comma, Cost.⁵⁶, i quali - come sottolineato dalla Consulta - "contengono un insieme di

⁵¹ L'espressione "riflesso" del principio di laicità è stata utilizzata dalla Corte costituzionale, sentenza del 20 novembre 2000, n. 508, punto 3 del *Considerato in diritto*. Cfr. G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 2001, p. 1124, che scrive di "corollari" del principio supremo.

⁵² Secondo la Corte di cassazione, sentenza del primo marzo 2000, n. 439, punto 5, in ragione del principio di laicità, le "scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero" avrebbero "pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà".

⁵³ La Corte costituzionale, sentenza del 13 luglio 1997, n. 235, punto 4 del *Considerato in diritto*, ha ribadito la necessità di rispettare la "neutralità dello Stato in materia religiosa".

⁵⁴ Sarebbe necessaria un'indagine più approfondita sul rapporto tra "culturale" e "spirituale", di cui all'art. 4 Cost., che tuttavia non è possibile svolgere in questa sede per ragioni di spazio. Secondo una lungimirante dottrina, nell'ambito dello "spirituale" la religione non occupa "un posto né esclusivo né predominante, poiché accomunata indistintamente ad altre espressioni superiori dello spirito umano: la scienza e l'arte, in prima linea, in tutte le molteplici suddivisioni cui esse possono dare luogo" (così G. CASUSCELLI, *Post-confessionismo e transizione. I problemi del diritto ecclesiastico nell'attuale esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 37).

⁵⁵ Si veda G. CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso Scientology*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3 del 1998, p. 823, secondo cui "[i]l principio di laicità ha a suo fondamento un'eccezionale autolimitazione (l'unica ad essere incondizionata) dello Stato repubblicano, che si è dichiarato incompetente nella materia spirituale, ed ha rinunciato ad esercitare rispetto ad essa quei poteri che costituiscono l'espressione della sovranità".

⁵⁶ L'art. 2 Cost. qualifica la libertà di coscienza come diritto fondamentale; gli artt. 19 e 21 Cost. ne indicano i principali campi di azione; l'art. 3 Cost., infine, assicura l'eguale libertà di tutte le coscienze, eliminando le ingiustificate disparità di trattamento.



elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza⁵⁷.

I “diritti della coscienza”, complessivamente intesi, assicurano la libertà del singolo di conformare la sua identità ai propri principi. Alcuni diritti presidiano la fase di concretizzazione delle istanze immateriali della coscienza - in cui “i valori prendono corpo e diventano *phainòmenon*”⁵⁸ -; altri quella, logicamente antecedente, di maturazione dei propri convincimenti personali⁵⁹.

Sembrerebbe appartenere al secondo sottogruppo il diritto del paziente di ricevere le informazioni necessarie a determinarsi *con coscienza* sul percorso terapeutico da seguire, solo recentemente riconosciuto dal nostro ordinamento⁶⁰. La “rivoluzione del consenso informato”⁶¹ è stata inaugurata dalla sentenza n. 438 del 2008 della Corte costituzionale che ha individuato nella decisione consapevole del paziente la “sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute”⁶². In seguito alla pronuncia⁶³, il legislatore ha espressamente

⁵⁷ Così Corte costituzionale, sentenza del 10 febbraio del 1997, n. 43, punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁵⁸ Così **T. MARTINES**, *Libertà religiosa e libera formazione della coscienza*, in **AA. VV.** (a cura di I.C. IBÁN PÉREZ, *Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa*, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1989, p. 32, che tuttavia circoscrive il concetto di “libertà della coscienza” alla sola “libertà di formazione della coscienza”.

⁵⁹ In argomento si veda **P. BELLINI**, *Nuova problematica della libertà religiosa individuale nella società pluralistica*, relazione tenuta il 2 dicembre 1972 al Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico di Siena (30 novembre-2 dicembre 1972) che si legge negli atti *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico*, Giuffrè, Milano, 1973, ora anche in *Saggi di diritto ecclesiastico italiano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 147, il quale ritiene che “l’incidenza giuridica della libertà della coscienza debba cadere in un momento logicamente anteriore a quello in cui le convinzioni dei soggetti arrivino a palesarsi esteriormente”. Cfr. **T. MARTINES**, *Libertà religiosa*, cit., p. 48, che ricorda il compito dei pubblici poteri di “porre in essere tutte le condizioni necessarie affinché ciascuno, con piena consapevolezza ed autonomia, possa maturare ed acquisire la propria coscienza”.

⁶⁰ Riconosce l’opportunità di declinare la libertà terapeutica “in termini di *libertà di coscienza* e di *diritto culturale*”, **S. BERLINGÒ**, *Bioetica, biodiritto e il contributo scientificamente legittimato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2015, p. 15.

⁶¹ Così la definisce **S. RODOTÀ**, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 260.

⁶² Corte costituzionale, sentenza del 23 dicembre 2008, n. 438, punto 4 del *Considerato in diritto*.



garantito “a ogni persona” il diritto “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” sul trattamento sanitario a cui deve essere sottoposta (art. 1, terzo comma, della l. n. 217 del 2017), informando la relazione di cura alla libera determinazione della coscienza del malato⁶⁴.

L'intervento legislativo ha altresì permesso al paziente “con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte” di rifiutare le cure e accedere “in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari” alla così detta terapia del dolore (art. 2); la Corte costituzionale, con sentenza n. 242 del 2019, ha quindi ammesso a chi si trovi nelle stesse condizioni, oltretutto dipendente da trattamenti di sostegno vitale, di ottenere dai terzi, qualora capace di prendere decisioni libere e consapevoli, un aiuto a realizzare il proprio proposito di fine-vita⁶⁵.

Le scelte di autodeterminazione in questi casi, frutto di convincimenti che maturano nella sfera intima della persona, costituiscono manifestazioni del diritto di libertà di coscienza e devono, pertanto, essere rimesse alla libertà individuale dei singoli⁶⁶. Il giudizio sulla dignità dei diversi modi di morire, infatti, è fondato su motivi di carattere etico che la Repubblica, in quanto laica, non può sindacare nel merito della loro imperatività personale.

Le recenti riforme normative in materia terapeutica, insieme ad altre riguardanti questioni eticamente sensibili⁶⁷, hanno notevolmente

⁶³ La Corte costituzionale ha riaffermato il precetto nella sentenza del 30 luglio 2009, n. 253, punto 2 del *Considerato in diritto*.

⁶⁴ Secondo **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2020, p. 384, la riforma porrebbe un principio di “codeterminazione sanitaria: necessario affinché nessuno scelga da solo o sulla base dell’induzione proposta da altri magari in termini astratti e generici, ma sulla base delle proprie personali convinzioni, determinate dalla libera formazione di una coscienza consapevole”.

⁶⁵ Corte costituzionale, sentenza del 22 novembre 2019, n. 242. I commenti alla sentenza sono molti, si segnala, tra i primi, quello di **A. RUGGERI**, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in www.giustiziasieme.it, 2019. Sull’ordinanza n. 207 del 2018 che ha preceduto la sentenza si veda il commento di **A. LICASTRO**, *Trattamenti sanitari, diritto all’autodeterminazione ed etiche di fine vita dopo l’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2019.

⁶⁶ I ragionamenti finora svolti in relazione al corpo fisico potrebbero essere estesi anche al così detto corpo elettronico. In argomento si veda **S. RODOTÀ**, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 270.

⁶⁷ Mi riferisco, in particolare, alle riforme in materia di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40 del 2004) e di unioni civili (l. n. 76 del 2016).



ampliato l'autonomia personale del singolo, che incontra tuttavia un limite ineludibile nel rispetto del vincolo solidaristico. Il diritto di libertà di coscienza, infatti, non può essere esercitato in contrasto ai "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.) e deve sempre essere posto in bilanciamento con altri interessi parimenti tutelati dall'ordinamento⁶⁸. In ambito terapeutico, per esempio, le richieste del paziente possono trovare ostacolo nell'esigenza di salvaguardare la salute collettiva⁶⁹ o in quella di soddisfare le legittime istanze della coscienza personale⁷⁰ e professionale del medico, espressa dal codice deontologico della categoria di appartenenza⁷¹.

Il legislatore dovrà allora ricercare una soluzione capace di bilanciare le pretese avanzate dalle coscienze dei singoli, spesso in conflitto. In accordo al principio pluralista e personalista, l'intervento legislativo dovrebbe limitarsi a disciplinare alcuni aspetti essenziali - "reperire la regola giuridica eticamente inclusiva del massimo dei valori in

⁶⁸ Come evidenziato dalla Corte costituzionale, sentenza del 20 febbraio 1997, n. 43, punto 5 del *Considerato in diritto*, la protezione dei così detti diritti di coscienza "non può ritenersi illimitata e incondizionata. Spetta innanzitutto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione (art. 2) impone, dall'altro, affinché l'ordinato vivere comune sia salvaguardato e i pesi conseguenti siano equamente ripartiti tra tutti, senza privilegi". Sui doveri inderogabili di solidarietà si veda **A. MORELLI**, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2015, p. 4 ss.

⁶⁹ La Corte costituzionale, sentenza del 18 gennaio 2018, n. 5, punto 8.2 del *Considerato in diritto*, ha ricordato, con riferimento agli obblighi vaccinali, la necessità di "un bilanciamento più equilibrato tra le esigenze di tutela della salute individuale e collettiva e la libertà di cura, parimenti garantita dall'art. 32 Cost."

⁷⁰ Nella succitata sentenza del 22 novembre 2019, n. 242, punto 6 del *Considerato in diritto*, la Corte costituzionale ha affidato alla "coscienza del singolo medico" la scelta se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta di fine-vita del malato.

⁷¹ L'art. 22 del Codice di deontologia medica del 18 maggio 2014 riconosce al professionista la possibilità di "rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici". I codici deontologici contengono di frequente disposizioni riguardanti questioni bioetiche, spesso formulate sulla base di giudizi morali che godono di consenso diffuso. Sul punto si vedano **F. FRENI**, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 207 ss., e **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, cit., p. 375, secondo cui tali codici renderebbero più difficoltosa l'obiezione di coscienza del professionista.



una società data⁷² -, rimettendo poi "al patrimonio valoriale dei singoli il completamento di tale nocciolo legislativo ampiamente condiviso"⁷³.

5 - (segue) e specificità del fenomeno confessionale

Si potrebbe ritenere che, in ragione del principio di parità di trattamento, tutte le manifestazioni, individuali e collettive, della coscienza debbano essere soggette a disciplina unica. In realtà, alla luce del dettato costituzionale, sembrano difettare le ragioni giuridiche per sostenere una omologazione delle norme a tutela delle diverse formazioni sociali che descrivono, secondo tratti peculiari, l'ampio panorama dei protagonisti impegnati nel progresso spirituale della società⁷⁴. La Carta infatti, all'interno del sottoinsieme composto dai soggetti religiosi, dedica alcune disposizioni specifiche, a propria volta, alle realtà confessionali, riconoscendone un'identità distinta per caratteristiche formali e tensioni sostanziali.

Com'è noto, il Costituente non ha fornito una definizione di confessione religiosa⁷⁵, ingenerando un annoso, talvolta

⁷² S. BERLINGÒ, *L'ultimo diritto: tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 229.

⁷³ Così F. FRENI, *Biogiuridica*, cit., p. 167. Cfr. M. RICCA, *Diritti della coscienza, identità personale e multiculturalismo*, in C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 672 e s., che ritiene necessari enunciati normativi "comprendenti la multiformità del reale", che garantiscano spazi alla manifestazione dell'individualità.

⁷⁴ Alla medesima conclusione, peraltro, si giunge ai sensi del diritto dell'Unione europea, che all'art. 17 TFUE colloca i gruppi religiosi e le organizzazioni filosofiche in due paragrafi distinti, sottolineandone l'identità e il contributo specifico. Cfr. P. FLORIS, *Ateismo e costituzione*, cit., p. 100 e J. PASQUALI CERIOLI, *Una Proposta di svolta*, in R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c'è*, cit., p. 351 s. che sottolinea il diritto delle organizzazioni filosofiche e non confessionali a "vedere riconosciuto il peso della propria identità e del proprio contributo specifico attraverso una disciplina non modellata su stilemi forzatamente mutuati dalle comunità di fede".

⁷⁵ Secondo la Corte di cassazione, sentenza dell'8 ottobre 1997, n. 1329, "la mancanza di una definizione legale della religione o della confessione religiosa indica a chiarissime lettere la volontà del legislatore costituente di non precludere - salve la condizione predetta e la tutela costituzionale contestualmente assicurata a diritti di uguale valore - tale esercizio ad alcuno, per diverse o strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali".



“insoddisfacente”⁷⁶, dibattito in dottrina e in giurisprudenza⁷⁷. L’esigenza di favorire il pluralismo confessionale “aperto” (di cui all’art. 8, primo comma, Cost.) dovrebbe suggerire - quanto meno qualora si tratti di verificare l’applicabilità delle garanzie “negative” di carattere non promozionale - l’adozione di una nozione “debole”, composta da pochi elementi indefettibili⁷⁸.

Essi paiono essere sostanzialmente due: l’autoqualificazione del gruppo religioso in senso confessionale e la coesistenzialità tra comunità di individui e fede condivisa⁷⁹. Il primo requisito appare imposto dalla lettera della Costituzione che, aggettivando le confessioni come “religiose”, richiede che il gruppo si autorappresenti come tale⁸⁰. Il

⁷⁶ Cfr. **S. FERRARI**, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in V. PARLATO, G.B. VARNIER (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 24, che sottolinea l’incapacità del dibattito giuridico sul concetto di confessione religiosa di dare risultati soddisfacenti.

⁷⁷ Il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sulla nozione di confessione religiosa è stato recentemente ricostruito da **A. ANGELUCCI**, *Ancora sul concetto di confessione religiosa e alcune note sulla natura confessionale dell’islam*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1 del 2019, p. 21 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁷⁸ Secondo **G. CASUSCELLI**, *Ancora sulla nozione*, cit., p. 831, una nozione “debole” di confessione religiosa sarebbe «più aderente al pluralismo confessionale ed al principio di incompetenza dello Stato in materia religiosa come sanciti dalla nostra Carta, vincolante quanto meno per quel settore dell’ordinamento che detta misure di garanzie delle libertà “negative”, e non di promozione».

⁷⁹ Secondo **J. PASQUALI CERIOLI**, *Una Proposta di svolta*, in R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA (a cura di), *La legge che non c’è*, cit., p. 350, una confessione religiosa deve essere ritenuta tale “solo se il legame tra credo e comunità sia coesistenziale, non meramente occasionale”.

⁸⁰ L’autoqualificazione sembra l’unico criterio possibile dal momento che «la prima incostituzionale limitazione della libertà religiosa si avrebbe proprio se lo Stato si assumesse il compito e il potere di definire cosa è e cosa non è “religione”» (così **F. ONIDA**, *Ultimi sviluppi nell’interpretazione del principio di libertà religiosa nell’ordinamento statunitense*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1 del 1983, p. 350 ss.). In realtà per alcuni settori dell’ordinamento vi è una definizione di “religione”. È il caso, per esempio, del d.lgs. 251 del 2007 (che recepisce la direttiva 83/2004/CE “recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”) che all’art. 8 lett. b) afferma: “le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”. Cfr. **E. ROSSI**, *Le “confessioni religiose” possono essere atee? Alcune considerazioni su un tema antico alla luce di vicende nuove*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014, p. 28, secondo



secondo, invece, serve a giustificare la previsione di una tutela costituzionale specifica⁸¹. La garanzia della dimensione collettiva dell'esperienza religiosa, infatti, è sempre strumentale alla tutela delle posizioni dei fedeli *uti singuli*⁸², ma solo per le confessioni assurge al livello di necessarietà. Invero, se per le altre formazioni sociali religiose, per esempio "negative", la vita comunitaria può essere anche assente, o di natura occasionale, nel caso delle confessioni essa è essenziale, poiché necessitata dal patrimonio fideistico del credo.

Ancora, quando l'esistenza del gruppo è organizzata secondo norme giuridiche, le confessioni religiose costituiscono addirittura ordinamenti originari, che, ai sensi della lettura combinata degli artt. 7, primo comma, e 8, primo e secondo comma, Cost., sono indipendenti e sovrani nel loro ordine⁸³. Solo per tali soggetti il Costituente ha previsto la possibilità disciplinare in via bilaterale quegli aspetti specifici che richiedono adattamenti rispetto al diritto comune⁸⁴.

cui l'autoqualificazione non costituirebbe un criterio identificatorio sufficiente ma solo un elemento sintomatico della religiosità della confessione.

⁸¹ Secondo **G. CATALANO**, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957, p. 69, « [i]l legislatore costituzionale ha inoltre tenuto presente che l'attività religiosa, e in special modo quella attinente al culto, non è possibile se non in seno ad organismi istituzionali aventi un minimo di organizzazione. A tale fine si è preoccupato specificamente di tutelare quelle "formazioni sociali" ove il singolo esplica attività religiosa».

⁸² Come sottolinea **S. LARICCIA**, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiano*, il Mulino, Bologna, 1989, p. 73, "[c]on riferimento al diritto italiano vi sono molte ragioni per ritenere il valore della libertà dell'individuo preminente rispetto a quello della libertà dei gruppi sociali con finalità religiosa". In generale, secondo **E. ROSSI**, *sub Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, estensione online (www.leggiditalia.it), l'art. 2 Cost. "non intende legittimare qualsiasi forma di pluralismo, ma soltanto quello ove effettivamente si svolge la personalità dell'uomo".

⁸³ In questo senso **G. CASUSCELLI**, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 174 ss.

⁸⁴ L'oggetto tipico delle intese è stato così individuato dalla Corte costituzionale, sentenza del 16 luglio 2002, n. 346. Sul punto, per tutti, si veda **S. BERLINGÒ**, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, 1991, p. 467 ss., secondo cui "il ricorso a una regolamentazione concordata si giustifica solo per gli aspetti riguardo ai quali la specifica libertà di una determinata confessione trova difficoltà ad esplicarsi nelle forme determinative predisposte d'autorità per le generiche estrinsecazioni della libertà religiosa". Sull'"eterogenesi dei fini" del sistema bilaterale, per cui le intese "concepite come fonte di diritto speciale, sono divenute fonti di diritto comune" si veda, tra i molti, **N. COLAIANNI**, voce *Intese (diritto ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto, Aggiornamenti*, vol. V, Giuffrè, Milano, 2001, p. 698 ss.



I principali gruppi che attualmente professano il veganismo in Italia non sembrano poter essere considerati confessioni: innanzitutto, poiché non si professano tali né qualificano le loro convinzioni come religiose; in secondo luogo, perché sembra difettino di un “coinvolgimento esistenziale del fedele”⁸⁵ rispetto alla comunità nei termini sopra indicati⁸⁶. Inoltre, anche qualora si autorappresentassero in questo senso, tali soggetti non potrebbero ambire alla regolamentazione pattizia dei propri rapporti con la Repubblica, poiché a oggi privi, nelle loro aggregazioni collettive, di aseità ordinamentale.

6 - Definire le convinzioni personali tra libertà del singolo e necessità di accertamento

A questo punto della trattazione si pone il problema di tentare di comprendere quando ci si imbatta in espressioni della coscienza, così da poterne constatare, all’occorrenza, l’esistenza. L’accertamento, in realtà, non è sempre necessario ai fini del riconoscimento della tutela. In alcuni settori dell’ordinamento, infatti, l’esercizio del correlato diritto è svincolato da qualsiasi tipo di verifica. Emblematico è il caso del diritto di scegliere - in base alla propria coscienza in materia di fede - se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, per il cui esercizio non è previsto alcun obbligo di motivazione (l. n. 121 del 1985 che dà esecuzione all’art. 9 dell’Accordo del 1984) né alcuna indagine sulla profondità dell’opzione; oppure - per fare un esempio più vicino alla questione vegana - dell’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, per cui è sufficiente dichiarare la propria convinzione (art. 3 della l. n. 413 del 1993)⁸⁷.

⁸⁵ Così S. FERRARI, *La nozione giuridica*, cit., p. 34, che individua nel “coinvolgimento esistenziale del fedele che si manifesta (fra l’altro) nel culto (anche se individuale e non necessariamente tradotto in forme rituali)” un elemento comune alle confessioni religiose riconosciute come tali nell’ordinamento giuridico italiano.

⁸⁶ Si prenda il caso della Associazione Vegani Italiani, costituita in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale: il suo statuto (pubblicato sul sito dell’organizzazione www.assovegan.it) non fa alcun riferimento alla dimensione religiosa.

⁸⁷ Con riferimento all’obiezione di coscienza al servizio militare, il nuovo codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) - che ha abrogato la legge sull’obiezione di coscienza n. 230 del 1998 (con l’eccezione degli artt. 8, 10, 19, 20) e la legge modificativa n. 130 del 2007 - richiede che la domanda menzioni i motivi di coscienza (art. 2100) ma restringe il novero delle preclusioni all’esercizio dell’obiezione di coscienza a quelle per i motivi elencati dall’art. 2098.



Qualora si tratti invece di richieste che impegnano positivamente la Repubblica - anche al fine di rimuovere e sanzionare condotte discriminatorie - appare ragionevole che l'ordinamento richieda al soggetto di allegare la prova del convincimento interiore a fondamento della sua pretesa. Solo in tali casi si pone il problema di definire le convinzioni di coscienza e, in particolare, di distinguerle dalle semplici opinioni.

L'elemento distintivo delle prime si desume dalla *ratio* della tutela specificamente prevista, che sembra risiedere nel "fine ultimo" di garantire il pieno sviluppo della personalità del singolo (artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.)⁸⁸. I convincimenti di coscienza, infatti, costituiscono importanti fattori identitari, di per sé capaci di influenzare radicalmente, in ipotesi, la condotta di vita del soggetto, il quale è portato a percepirne il vincolo. È l'imperatività, in sostanza, che li distingue dalle altre forme di pensiero⁸⁹.

Il principio supremo di laicità impedisce alla Repubblica di sindacare il merito dei principi oggetto delle convinzioni personali, ma non la loro coerenza sulla base dei comportamenti tenuti dagli interessati. Il richiedente, pertanto, dovrebbe esplicitare i contenuti della sua credenza - che non potranno essere sindacati - e quindi dimostrare che essa sia effettivamente capace di condizionare la sua condotta di vita, nonché il collegamento tra la stessa e la sua richiesta. La pretesa, in sostanza, dovrebbe essere doppiamente coerente⁹⁰: da un lato, rispetto alla visione

⁸⁸ Corte costituzionale, sentenza del 10 maggio 1999, n. 167, punto 6 del *Considerato in diritto*, ove si afferma che "il principio personalista [...] pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana". Cfr. C. CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa*, cit., p. 94, che sottolinea come «lo stato non dà valore alla religione "per ciò che essa vale per gli individui, bensì come tutela di uno dei mezzi attraverso i quali è favorito lo sviluppo della persona umana"». Similmente, V. TOZZI, *Società multi-culturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1 del 2000, p. 140, secondo cui "la religiosità è apprezzata dall'ordinamento come comportamento umano avente forza propulsiva, che contribuisce alla promozione della persona ed al progresso materiale e spirituale della società".

⁸⁹ Cfr. P. BELLINI, *Tre scritti su laicità, pluralismo, sentimento religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2015, p. 25 ss., in particolare p. 26, nota 2, ove si sottolinea che "[è] il senso di «speciale vincolatività» che la pervade [è questo suo «proporsi in chiave imperativa»] il *proprium quid* che differenzia - negli essenziali tratti morfologici - la «libertà delle coscienze» dalle altre libertà civili riferibili alle comuni «manifestazioni di autoedificazione intellettuale»".

⁹⁰ Sulla così detta prova di coerenza che l'ordinamento spesso richiede all'obiettore di coscienza per evitare l'abuso della possibilità offerta dalla legge si veda C. CARDIA, *Tra*



del mondo proposta; dall'altro, con il costume di vita tenuto in precedenza.

7 - Spunti conclusivi

La pronuncia del Tribunale del lavoro di Norwich e quella, di poco successiva, del Tribunale di Bologna costituiscono importanti "esercizi di laicità"⁹¹. I due giudici, infatti, si sono spinti al di là delle strette frontiere del religioso, in direzione di un vasto, sino a oggi poco esplorato, orizzonte "spiritual-culturale"⁹². Il "pluralismo culturale", espressamente richiamato dalla Corte costituzionale nella formula della laicità⁹³, si alimenta della convivenza e del confronto in condizione di eguale libertà non solo di "fedi, culture e tradizioni diverse"⁹⁴, ma, più in generale, di tutti i convincimenti che connotano in maniera decisiva l'identità della persona.

La "laicità [declinata in senso] culturale"⁹⁵ comporta allora la neutralità dei pubblici poteri nei confronti di tutte le convinzioni personali, impedendo all'ordinamento di porre discriminazioni in base ai loro contenuti. Inoltre, nella sua accezione "interventista", essa impone allo "Stato-comunità" di soddisfare le "concrete istanze della coscienza civile e [non solo] religiosa" di tutti gli individui, in garanzia dell'eguaglianza sostanziale⁹⁶.

il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., maggio 2009, p. 16 ss.

⁹¹ L'espressione, di carattere generale, è mutuata da **F. ALICINO**, *Esercizi di laicità. Ovvero de-finire (giuridicamente) lo Stato laico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2008.

⁹² Si rinvia qui al monito di cui alla nota 54 sulla necessità di una riflessione più ampia circa i rapporti tra dimensione "culturale" e "spirituale" (art. 4 Cost.).

⁹³ Secondo la Corte costituzionale, sentenza del 12 aprile 1989, n. 203, punto 4 del *Considerato in diritto*, il principio di laicità "implica non indifferenza dello stato dinanzi le religioni, ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo [non solo] confessionale e [ma anche] culturale".

⁹⁴ Così Corte costituzionale, sentenza del 20 novembre 2000, n. 508, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁹⁵ L'espressione "laicità culturale" è di **J. PASQUALI CERIOLI**, *Una Proposta di svolta*, in **R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA** (a cura di), *La legge che non c'è*, cit., p. 351.

⁹⁶ Descrive in questi termini "l'attitudine laica dello Stato-comunità" la Corte costituzionale, sentenza del 12 aprile 1989, n. 203, punto 7 del *Considerato in diritto*.



Il veganismo, in quanto convincimento interiore, può dunque fondare anche pretese “positive”, come quella di seguire un’alimentazione orientata secondo coscienza nella mensa pubblica. Le richieste in questione, in quanto onerose, potranno tuttavia essere accolte soltanto nei limiti imposti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità. I diritti di libertà di coscienza infatti, quando richiedono un intervento della P.A., costituiscono diritti finanziariamente condizionati, ossia sottoposti alla clausola “del ragionevole e del possibile”.

Negli stessi casi e per le stesse ragioni, appare altresì ragionevole che il soggetto dimostri che il suo convincimento sia realmente radicato nella coscienza, ossia che sia dotato di imperatività. È tuttavia esclusa qualsiasi valutazione sulla meritevolezza dei principi professati. All’ordinamento laico, infatti, non importa (e non può importare) che le convinzioni interiori riguardino un aspetto generale dell’esistenza, ma solo che condizionino concretamente il comportamento del soggetto.